

COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria

Copia

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 30/05/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI ALLA SOC. SANA COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG B71AC3629C

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2025-2027;

VISTA la delibera della G.C. n. 1 del 10/01/2025 di approvazione del P.E.G. 2025-27 e assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

VISTO il decreto sindacale n. 1 in data 13/01/2025, di attribuzione di Responsabilità del servizio area tecnica; DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'effettuazione delle spese in economia;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che occorre provvedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali siti in Piazza Martiri del IX Ottobre 1944 n. 6;

VISTO quanto disciplinato dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che la società ha confermato anche per l'anno 2025 il preventivo inviato con comunicazione n. P/434_23/LA/dg del 3 gennaio 2023 la Soc. Cooperativa Sociale SANA, con sede in Milano Via Vittor Pisani 14, c.f. e p.IVA 08805500967, offrendo di continuare il servizio al prezzo orario di € 18,35 oltre IVA 22% comprensivo del costo orario dell'addetto oltre ai prodotti necessari per l'espletamento del servizio e dei sacchetti per i cestini della spazzatura;

Considerato che con il presente provvedimento si intende impegnare la spesa per un totale di 80 ore, sulla base delle 8 ore mensili oltre a 10 ore extra che eventualmente verranno richieste alla Soc. in caso di necessità, che al costo di 18,35 € l'ora producono un costo complessivo annuo di € 1.651,50 oltre IVA al 22% per € 363,33 per un totale generale di € 2.014,83 da imputare in capo al seguente codice di bilancio armonizzato 01.05.1.103 cap. 470/190

Dato atto che il DURC richiesto da questa amministrazione a carico della società è regolare, valevole fino al 26/6/2025, col prot. INPS_44838092,

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di pulizia degli uffici comunali siti in Piazza Martiri del IX Ottobre 1944 n. 6
- Importo del contratto: € 1.651,50 oltre IVA al 22% per € 363,33 per un totale generale di € 2.014,83
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta Soc. Cooperativa Sociale SANA, con sede in Milano Via Vittor Pisani 14, c.f. e p.IVA 08805500967 il servizio in parola per un importo di : € 1.651,50 oltre IVA al 22% per € 363,33 per un totale generale di € 2.014,83, in quanto l'offerta, confermata, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA L. 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITA la regolarità contributiva della ditta come sopra specificato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ACQUISITO il codice CIG: B71AC3629C;

PRESO ATTO che la spesa complessiva può essere imputata sui fondi del bilancio 2024-2026, al codice in capo al seguente codice di bilancio armonizzato 01.05.1.103 cap. 470/190

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura specificata in premessa, che qui si intende completamente richiamata, alla ditta ditta Soc. Cooperativa Sociale SANA, con sede in Milano Via Vittor Pisani 14, c.f. e p.IVA 08805500967

DI IMPEGNARE a tal fine la somma di € 1.651,50 oltre IVA al 22% per € 363,33 per un totale generale di € 2.014,83 sui fondi del bilancio 2024-2026, al codice di bilancio armonizzato 01.05.1.103 cap. 470/190

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Oteri Arch. Alessandro